



COMUNE DI SALARA

PROVINCIA DI ROVIGO

BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) - ANNO 2017 -

Il Comune di SALARA indice il presente Bando di Concorso per l'anno 2017 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune di SALARA nel periodo di efficacia della graduatoria, fatte salve eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della Legge Regionale del 02.04.1996, n. 10 e successive modifiche..

Coloro i quali hanno già presentato domanda negli anni precedenti e siano tutt'ora interessati all'assegnazione di un alloggio di E.R.P. sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente Bando, pena l'esclusione dalla graduatoria.

1. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE (art. 2 L.R. 10/1996 e s.m.i.)

I richiedenti, conformemente a quanto disposto dalle Legge Regionale n. 10 del 02.04.96, modificata con L.R. 14/97, L.R. 3/98, L.R. 5/00, L.R. 18/06 e L.R. 55/2012 e L.R. 6/2015, per conseguire l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadini italiani:

a bis) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

a ter) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi Terzi soggiornanti di lungo periodo";

a quater) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";

a quinques) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Salara, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale;

c) non titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo stato e da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia utilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a € **24.850,00**, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell'Indice Istat dei prezzi di consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'art. 2, comma 14, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con le modifiche, della legge 25 marzo 1982, n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'art. 8 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 "Approvazione testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'art. 10 del citato decreto, di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di € 3.098,75. La riduzione si applica per i figli a carico, oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a) numeri 4 e 5 dell'art. 7 della L.R. n. 10/96 modificata con L.R. n. 14/97. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica.

Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di E.R.P. eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;

g) non occupare senza titolo un alloggio di E.R.P.;

h) In deroga al disposto di cui alla lettera b), gli appartenenti alle forze dell'ordine possono partecipare al bando di concorso purché risiedano e prestino servizio nella provincia del comune cui si riferisce il bando, ovvero risiedano nella provincia del comune cui si riferisce il bando, ma prestino servizio in altra provincia della Regione del Veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il comune cui si riferisce il bando non superi, in quest'ultima ipotesi, i novanta chilometri.

I lavoratori emigrati all'estero che intendono partecipare al concorso devono indicare, quale Comune prescelto, il Comune di SALARA in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f) e g) da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

2. CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (art. 7 L.R. 10/1996)

Le graduatorie di assegnazione degli alloggi di E.R.P. sono formate sulla base dei punteggi assegnati alle seguenti condizioni:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

1 - presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal:

1.1 – con anzianità di contribuzione fino ad anni cinque: punti 1;

1.2 – con anzianità di contribuzione inferiore o uguale ad anni 10: punti 3;

1.3 – con anzianità di contribuzione superiore ad anni 10: punti 5;

Il pensionato da lavoro subordinato o suo erede ed il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal;

2 - nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo di una pensione minima INPS: punti 4;

3 - presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni: punti 1;

4 - presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: punti 4;

5 - presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti: punti 5; ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa;

6 - nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: punti 2;

7 - nucleo familiare composto da 5 o più unità: punti 2;

8 - nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: punti 3;

9 - coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 2;

9 bis - anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva: punti 0,5 per anno fino ad un massimo di 5 punti;

Condizioni stabilite con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 12.08.2014:

10- Anni di residenza nel Comune alla data di scadenza del Bando:

- da 0 e sino 10 anni : punti 0;
- da oltre 10 anni e sino a 11 anni: punti 0,5
- da oltre 11 anni e sino a 12 anni: punti 1
- da oltre 12 anni e sino a 13 anni: punti 1,5
- da oltre 13 anni e sino a 14 anni: punti 2
- da oltre 14 anni e sino a 15 anni: punti 2,5
- da oltre 15 anni e sino a 16 anni: punti 3
- da oltre 16 anni e sino a 17 anni: punti 3,5
- da oltre 17 anni e sino a 18 anni: punti 4
- da oltre 18 anni e sino a 19 anni: punti 4,5
- da oltre 19 anni e sino a 20 anni: punti 5
- da oltre 20 anni e sino a 21 anni: punti 5,5
- da oltre 21 anni e sino a 22 anni: punti 6
- da oltre 22 anni e sino a 23 anni: punti 6,5
- da oltre 23 anni e sino a 24 anni: punti 7
- da oltre 24 anni e sino a 25 anni: punti 7,5
- da oltre 25 anni punti 8

Le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

B) CONDIZIONI OGGETTIVE:

1 - situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a:

- 1.1 - abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 1, lettera a) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: punti 5;
- 1.2 - coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2;
- 1.3 - coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità: punti 1;
- 1.4 - presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: punti 1;

La condizione, di cui al numero 1) della presente lettera, non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale;

2 - situazione di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:

- 2.1 - abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:
 - 2.1.1 - da due a tre persone a vano utile esclusi i servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 1;
 - 2.1.2 - da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 2;
- 2.2 - abitazione in alloggio ant igienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 4) lettera b) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni: punti 2;
- 2.3 - richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: punti 5.

Le condizioni di cui ai numeri 1.1. e 2.2 della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

3 - Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 4, della L.R. n. 10/96 modificata dalla L.R. n. 14/97.

I punteggi verranno attribuiti sulla base di quanto regolarmente dichiarato e allegato alla domanda di assegnazione.

3. MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

La domanda in bollo redatta su apposito modulo disponibile presso il Comune di SALARA (Ufficio Tecnico) deve essere corredata dai seguenti documenti di data non anteriore a tre mesi:

A) Documenti attestanti i requisiti per l'accesso ad alloggi di E.R.P.-

- 1) certificato di cittadinanza;
- 2) certificato di residenza o dichiarazione del datore di lavoro attestante che il richiedente presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di SALARA (solo per i residenti in altro Comune);
- 3) certificato stato di famiglia;
- 4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, per il richiedente e per tutti i componenti il suo nucleo familiare, la sussistenza dei requisiti di cui al punto 1), lettera c), d), e), g) del presente bando;
- 5) certificato catastale nel caso di titolarità da parte dei componenti del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su beni immobili residenziali;
- 6) per ciascun componente del nucleo familiare il reddito di riferimento desumibile dall'ultima dichiarazione fiscale presentata prima della scadenza del bando.

A seconda delle condizioni lavorative o di reddito i documenti obbligatori sono i seguenti:

- fotocopia CUD, Modello UNICO o 730 relativo all'anno 2016;
- fotocopia libretto di lavoro, da cui risultino i periodi lavorativi dell'anno in corso;
- foglio di congedo illimitato o dichiarazione dell'autorità militare nel caso di servizio di leva prestato durante l'anno 2016 al fine di giustificare l'assenza di reddito;
- in assenza di altre documentazioni, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i redditi ed emolumenti a qualsiasi titolo percepiti nel 2016.

I documenti di cui al punto 3, n.1), n. 2) e n. 3) possono essere autocertificati già nella domanda, basta allegare alla domanda fotocopia del documento di identità.

4. DOCUMENTI INDISPENSABILI PER ATTESTARE CONDIZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE AI FINI DELLA ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI

- certificato attestante le condizioni di improprietà o di antigienicità, coabitazione, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio, rilasciato dall'autorità competente;
- certificato di matrimonio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per coloro che intendono sposarsi entro un anno o comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio (da rendere sul modello di domanda);
- certificato che attesti la presenza di handicappati o di anziani non autosufficienti nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti;
- certificato che attesti la condizione di emigrato;
- dichiarazione di versamento GESCAL oppure lettera di licenziamento o documento che disponga la cassa integrazione;

- provvedimento ingiuntivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo di dipendente che fruisce di alloggio di servizio.
- certificato che attesti le problematiche di tipo psico-sociale di cui al punto 2) lettera A) n. 5.

5. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire al Comune di SALARA - Ufficio Protocollo corredate dai documenti previsti al precedente punto 4) entro il 31.10.2017 (30 giorni) **(per la consegna ultimo giorno utile, farà fede la data del timbro postale di presentazione a mezzo raccomandata)** per i richiedenti residenti in Italia, ed entro il 15.11.2017 (45 giorni) per i richiedenti emigrati all'estero. (qual'ora i termini ricadessero il sabato e la domenica, sono prorogati di 1 giorno successivo non festivo).

6. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il Comune di SALARA, invierà le domande all'A.T.E.R. di Rovigo il quale provvederà all'istruttoria ed alla formazione della graduatoria provvisoria, che successivamente il Comune provvederà a pubblicare all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Ai lavoratori emigrati all'estero ne verrà data notizia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio del Comune, potranno inoltrare opposizione alla commissione per l'assegnazione alloggi.

Il ricorso dovrà essere depositato presso il Comune di SALARA – Ufficio Protocollo.

Entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi il Comune di SALARA trasmetterà i ricorsi presentati unitamente alla graduatoria provvisoria alla Commissione di cui all'art. 6 L.R. n. 10/1996 che provvederà a decidere sul ricorso medesimo sulla base dei documenti acquisiti e allegati al ricorso.

Per gli emigrati all'estero il predetto termine è elevato a 45 giorni dalla data di invio della raccomandata.

La graduatoria definitiva, esperite le priorità previste dalla L.R. n. 10/1996, art. 5, comma 4, verrà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

La graduatoria definitiva risultante dal presente concorso conserva la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione fino a quando non verrà aggiornata con bando ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 10/1996 modificata con L.R. n. 14/97.

Nel caso non venga emanato il bando annuale per mancanza di domande o di alloggi da assegnare, ai sensi dell'art. 3 comma 2 la validità della graduatoria definitiva non può essere superiore ai due anni successivi alla pubblicazione.

7. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, è effettuata con ordinanza del Sindaco, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata, tenendo conto dei metri quadrati di superficie utile di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario. Non potrà essere assegnato un alloggio di superficie superiore a quanto stabilito dall'art. 9 comma 3, L.R. n. 10/1996. Qualora il Comune, prima della consegna dell'alloggio, accerti la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti prescritti dall'art. 2 L.R. n. 10/1996, sospende la consegna e trasmette la relativa documentazione e le controdeduzioni dell'interessato alla Commissione di cui al precedente punto 6). Sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione si adotteranno i provvedimenti consequenziali. L'assegnazione di alloggio e gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla graduatoria. L'annullamento dell'assegnazione e la decadenza dell'assegnazione saranno comunicate agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R..

Gli alloggi disponibili sono individuati tra le aree di cui all'art. 18 comma 1 lettera a) e b) della L.R. 10/96 in proporzione al numero degli aspiranti assegnatari collocati nelle aree medesime (L.R. n. 18/2006 art. 14).

8. MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone degli alloggi, determinato ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 10/1996 modificato dalla L.R. n. 18/2006, viene applicato con le modalità previste dalla stessa.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del DLgs 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" esclusivamente per le sole finalità previste dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica.

Salara li, 02.10.2017

Il Responsabile Ufficio Tecnico
Arrivabeni Geom. Mauro
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 D.lgs 39/1993)